

# Polizza di Responsabilità Civile

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Danni

Società: Società Cattolica di Assicurazione  
Odontoiatri - Convenzione ANDI

Prodotto: RC Professionale

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i professionisti Odontoiatri, soci dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, per la Responsabilità Civile professionale verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro.



### Che cosa è assicurato?

La Società presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate/ massimali indicati nella scheda di polizza.

Principali coperture prestate:

- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi:** risarcisce i danni involontariamente causati dall'Assicurato a terzi, compresi i clienti, per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose nell'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra, con o senza implantologia secondo quanto dichiarato e specificato in polizza, svolta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.
- ✓ L'assicurazione vale anche per i danni derivanti da comportamenti anche dolosi posti in essere da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere in conformità alla normativa vigente in tema di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, con la sola esclusione dei collaboratori medici, odontoiatri ed igienisti dentali, anche se dipendenti, non associati ANDI e/o non Assicurati con la presente polizza.
- ✓ L'assicurazione si estende a tutte le operazioni complementari e comunque ricollegabili all'attività professionale, fatta eccezione per la Direzione Sanitaria e per l'Odontoiatria periorale, salvo relative estensioni di garanzia.
- ✓ **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:** tiene indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i casi di morte o lesioni personali dei dipendenti e degli altri soggetti per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'assicurazione di legge contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie professionali quali, a titolo esemplificativo, i tirocinanti; la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.



### Che cosa non è assicurato?

**Responsabilità Civile verso Terzi** - Non sono considerati terzi:

- ✗ Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi esclusivamente l'Assicurato, il coniuge e i figli dello stesso nonché i dipendenti e i collaboratori rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti.
- ✗ Salvo che nei casi espressamente previsti, l'inesistenza o la cessazione della qualità di Socio rende nulla la copertura a partire dal 30/06 di ciascun anno.



### Ci sono limitazioni alla copertura?

Principali garanzie escluse:

- ! L'assicurazione, sia R.C.T. che R.C.O., non vale: per fatti che anteriormente alla decorrenza della copertura siano già stati oggetto di notifiche o avvisi giudiziari nonché di ogni altra comunicazione scritta riguardante fatti garantiti dalla polizza;
- ! in conseguenza di una responsabilità professionale quando l'Assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale;
- ! per il compenso relativo alle prestazioni professionali che hanno dato luogo al sinistro, salvo esplicita deroga dell'esclusione.





### Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione della responsabilità professionale derivante dall'attività clinica esercitata sul paziente vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.  
Tuttavia, su richiesta scritta dell'Assicurato, verrà concessa l'estensione per la regolare effettuazione di corsi, stage e motivi di studio e per l'attività clinica nei limiti di quanto previsto dalle normative in vigore e comunque non oltre 90 giorni complessivi nel corso dell'annualità.
- ✓ Le altre garanzie sono operanti per il mondo intero, fatta eccezione per USA e CANADA.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza.
- Deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione del contratto stesso. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla tua comunicazione.



### Quando e come devo pagare?

- I pagamenti da parte dell'Assicurato a Oris Broker Srl devono avvenire a mezzo bonifico bancario.
- Il pagamento del premio alla Società può avvenire con una delle seguenti modalità:
  - Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
  - Ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
  - Contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.





### Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto viene indicata in polizza.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- Se non paghi i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.
- La copertura è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta o per le denunce da lui effettuate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa o in data antecedente a tale periodo ma comunque non oltre 10 anni.
- L'assicurazione può proseguire alle condizioni e con i limiti previsti dal contratto anche dopo il termine dell'assicurazione (garanzia postuma).



### Come posso disdire la polizza?

- L'Assicurato potrà disdettare la propria copertura mediante lettera raccomandata inviata a Oris Broker Srl almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale.
- Fino al 60° giorno da ogni denuncia di sinistro, la Contraente ha la facoltà di disdettare l'intera polizza con un preavviso di 120 giorni.

